



**Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale,  
riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone	Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Scarcella	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso *ex art. 25 sexies* c.c.i.i. depositato in data 18 aprile 2025, con cui Italian Laundry di Angelini Gianluca ha domandato l'omologa del concordato semplificato, così come dettagliatamente esposto nell'atto introduttivo, riferendo di aver dato avvio ad una procedura di composizione negoziata della crisi nel giugno 2024, che tuttavia non si è conclusa con esito positivo;

rilevato che nella relazione finale della procedura di composizione negoziata della crisi, l'esperto Dott. Michele Cortucci ha riferito che *“Tutto ciò considerato e tenuto conto di quanto sopra indicato, si ritiene che la ricorrente abbia agito secondo principi di correttezza e buona fede, proponendo ai propri creditori soluzioni idonee al superamento della crisi, tutte astrattamente praticabili. Tuttavia, il mancato assenso dei creditori ha comportato inevitabilmente la non perseguibilità del risanamento dell'impresa, senza pertanto intravedere alcuna soluzione, tra quelle previste ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lett. a e b) del CCII, idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale economico e finanziario”*;

visto il decreto del Tribunale del 24 aprile 2025 con cui è stato chiesto di depositare il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, secondo quanto previsto dall'art. 25 *sexies*, c. 3 c.c.i.i.;

letto il parere dell'esperto, Dott. Michele Cortucci, depositato il 7 maggio 2025, con cui ha rappresentato che *“Lo scrivente può concludere quanto segue: - impossibilitato ad esprimere un giudizio circa la valorizzazione e la stima del presumibile risultato della liquidazione delle rimanenze di magazzino, indicato dal ricorrente in € 50.000,00, stante l'assenza di una perizia estimativa che possa indicare un valore di realizzo delle giacenze stesse; - non esistono garanzie circa l'attuazione e il rispetto di quanto esposto nel ricorso per l'omologazione del concordato semplificato, relativamente alla vendita delle suddette rimanenze di magazzino, stante la loro specificità e peculiarità, per la vendita delle quali occorrerà rivolgersi a società del settore, nonché l'assenza di qualsivoglia manifestazione di interesse o tantomeno impegno irrevocabile all'acquisto delle giacenze stesse; - riguardo all'impegno della “FTA Group Srls” al versamento a fondo*

*perduto della somma di € 50.000,00 in trentasei rate mensili decorrenti dall'avveramento della condizione sospensiva, non esiste alcuna garanzia circa il rispetto di tale obbligazione: la società, infatti, non dispone né di un patrimonio netto sufficiente a garantire tale impegno (€ 163,39), né di alcun flusso finanziario o cash flow da destinare al versamento della suddetta somma, essendo ancora inattiva.”;*

letto il decreto del Tribunale del 12 maggio 2025, con cui è stata accolta l'istanza di concessione del termine di 15 giorni per modificare od integrare la proposta di concordato e per produrre nuovi documenti;

vista la documentazione integrativa depositata da Italian Laundry di Angelini Gianluca il 28 maggio 2025;

letto il decreto del Tribunale del 23 giugno 2025, con cui, stante la ritualità della proposta e tenuto conto dell'acquisita relazione finale dell'esperto e del parere reso da questi, è stato nominato l'ausiliario, Dott. Vincenzo Galasso, con contestuale assegnazione del termine per il deposito del parere di cui all'art. 25 *sexies*, c. 3 e 4 c.c.i.i., con onere di notifica a carico della impresa debitrice;

letto il parere dell'ausiliario, Dott. Vincenzo Galasso, depositato il 29 agosto 2025, e letto altresì l'atto di opposizione all'omologa depositato da Agenzia delle Entrate;

tutto ciò premesso,

## OSSERVA

Prima di valutare la sussistenza de presupposti per l'omologa del concordato, occorre esaminare nello specifico la proposta avanzata dalla Italian Laundry di Angelini Gianluca. Essa prevede:

- cessione dei beni facenti parte dell'attivo patrimoniale dell'impresa: autoveicoli da trasporto, macchinari ed attrezzatura varia, mobili e macchine da ufficio, strigliature e rimanenze, di valore complessivo pari ad €86.325,96, ma stimati in €54.500,00, di cui €4.500,00 per le immobilizzazioni materiali ed €50.000,00 per rimanenze;
- finanza esterna per €50.000,00 messa a disposizione da FTA Group s.r.l., che a ciò si è obbligata con atto del 16 aprile 2025;

Con la proposta concordataria, l'impresa ricorrente ha previsto:

- il pagamento integrale delle prededuzioni;
- il pagamento integrale del debito verso M.c.c., privilegiato ai sensi dell'art. 8 *bis* D.L. 3/2015;
- il pagamento parziale, nella misura del 12,86%, dei debiti privilegiati previdenziali;
- il pagamento parziale, nella misura del 6,87%, dei debiti privilegiati tributari;
- il pagamento parziale, nella misura del 2,60%, dei debiti chirografi.

L'ausiliario, Dott. Vincenzo Galasso, con il parere reso il 29 agosto 2025, ha rappresentato diverse criticità: al di là della differente terminologia utilizzata dall'esperto nel suo parere (che ha “ritenuto” che la ricorrente abbia agito secondo i principi di correttezza e buona fede, mentre l'art. 25 *sexies* c.c.i.i. impone che l'esperto “dichiari” che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede), *“il piano proposto non fa alcun riferimento alla parte del debito verso l'istituto di credito BCC del Metauro, non garantita da MCC, (20%), che risulterebbe essere, secondo i dati ivi indicati, di Euro 7.100,00 (35.501,00 – 28.401,00), e che secondo il sottoscritto andrebbe ad aumentare l'importo dei debiti chirografari, da Euro 269.265,00 ad Euro 276.365,00, con*

*conseguente diminuzione della percentuale di soddisfacimento per tale categoria, dal 2,60% al 2,53%.*”, aggiungendo che *“Con l’attivo derivante dalla sola liquidazione dei beni aziendali, l’eventuale applicazione della regola distributiva della priorità assoluta renderebbe impraticabile l’assicurazione anche di una minima utilità futura per ciascun creditore. L’estrema esiguità della percentuale offerta a taluni creditori (2,60% / 2,53%) rende anche difficile prospettare che in ipotesi di non pieno o adeguato raggiungimento dell’attivo prospettato vi siano margini per preservare e intendere che vi sia una utilità in caso di percentuale ulteriormente ribassata.”*. L’Ausiliario ha inoltre evidenziato divergenze fra i risultati della sua indagine e quanto affermato dall’impresa in sede di ricorso, atteso che *“il valore presunto dell’attivo liquidabile è pari ad Euro 4.500,00, relativo al solo valore residuo dei cespiti, e quindi con una differenza di attivo di beni aziendali liquidabili di Euro 100.000,00; il valore del passivo rettificato è pari ad Euro 923.979,03, e quindi con una differenza di passività di Euro 101.912,78”*.

Dal punto di vista dell’attivo liquidabile, in particolare, l’Ausiliario ha rilevato che la perizia estimativa redatta dal Dott. Felice Regano afferma che le rimanenze di magazzino hanno una durata media di circa tre anni, che tali beni (per lo più biancheria destinata al noleggio) sono stati acquistati negli esercizi 2022/2023 ed hanno quindi concluso il loro “ciclo di vita”, sicché, in assenza di manifestazione di interesse per l’acquisto, devono ritenersi concretamente privi di valore.

L’Ausiliario ha inoltre sollevato dubbi in merito alla possibilità per la FTA Group di garantire il versamento della somma di €50.000,00 (da versare in modo dilazionato nell’arco di 36 mesi), oggetto della c.d. finanza esterna, atteso che il capitale sociale della menzionata società è di €1.000,00, interamente sottoscritto e versato dallo stesso ricorrente Gianluca Angelini, e che nella documentazione al 31 dicembre 2024 ed al 30 aprile 2025 emerge che FTA Group non ha conseguito alcun ricavo, mentre il patrimonio netto ammonta ad €163,39, circostanza questa che rende plausibile che la menzionata società incontri difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari. Tali considerazioni hanno spinto l’Ausiliario ad affermare che *“Il sottoscritto ausiliario ritiene che il piano proposto presenta incertezze sull’attivo e privo di garanzie adeguate in relazione all’apporto di finanza esterna, elementi che rendono non credibile e concreto il piano, e pertanto non fattibile”*.

Da ultimo, sebbene l’Ausiliario abbia rimarcato la convenienza della proposta di concordato semplificato rispetto all’alternativa liquidatoria (che vedrebbe la mera liquidazione dei cespiti, pari ad €4.500,00), ha riferito che *“in conseguenza dell’aggiornamento dei dati contabili, effettuato con riferimento alla data del 22.04.2025, data di pubblicazione della domanda di C.S., e a seguito delle sole rettifiche debitorie aggiornate ed apportate, mantenendo “idealmente”, nella stessa entità prevista nel piano, l’attivo liquidabile e le garanzie (Euro 104.500,00), nonché le percentuali di soddisfacimento ivi previste (...) emerge che l’attivo aziendale liquidabile, sommato alle garanzie di terzi, permetterebbe il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili e del finanziamento garantito da MCC, e il pagamento dei debiti per imposte ed Irap nella misura del 6,77% e non del 6,87%, senza alcun soddisfacimento per i creditori chirografari”*.

Nel corso del giudizio per l’omologa, il creditore Agenzia delle Entrate ha proposto opposizione, riferendo che: a seguito dell’avvio del consolidamento da parte delle strutture interne e dei controlli ex art. 36 bis D.P.R. 600/1973 e art. 54 bis D.P.R. 633/1972, sono sopravvenute iscrizioni a ruolo per l’importo di €100.301,50, da aggiungersi a quelle pari ad €288.673,04 già in carico ad A.d.E.R.; il ricorso sarebbe inammissibile in quanto il ricorrente avrebbe fatto riferimento ad una proposta di trattamento del credito erariale con A.d.E., che, come detto, non poteva partecipare alla composizione negoziata della crisi; nel richiamare quanto riferito dall’Ausiliario,

A.d.E. ha concluso per la non fattibilità della proposta, che condurrebbe ad uno stralcio dei debiti fiscali senza l'attivazione della transazione fiscale.

Tanto premesso, volendo esaminare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'omologa del concordato, occorre partire dal dato testuale dell'art. 25 *sexies*, c. 5 c.c.i.i., secondo cui il Tribunale omologa la proposta di concordato semplificato quando *“verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore”*.

Sotto il profilo della regolarità del contraddittorio e del procedimento, non si riscontrano violazioni, dal momento che l'impresa debitrice ha fornito prova della notifica della proposta, della relazione finale e del parere dell'esperto e della relazione dell'ausiliario a tutti i creditori di cui all'elenco depositato in sede di ricorso. A ben vedere, infatti, anche il creditore opponente A.d.E., che non ha potuto partecipare alla procedura di composizione negoziata della crisi (stante la formulazione del nucleo normativo, che precedentemente all'entrata in vigore del D.L.gs 136/2024 impediva di formulare proposte di transazione fiscale nel corso della menzionata procedura), con il suo atto di opposizione, ha confermato di aver ricevuto notifica del ricorso in data 5 settembre 2025.

Nel merito, la domanda di omologa del piano di concordato semplificato non può essere accolta, essendo del tutto ostative le considerazioni rese dall'Ausiliario con il parere reso il 29 agosto 2025.

Da un lato, infatti, sono del tutto condivisibili le affermazioni dell'Ausiliario, che ha espresso dubbi circa la fattibilità del piano, alla luce del valore pressoché nullo delle rimanenze di magazzino. Sotto tale profilo, non può sottacersi che la relazione di stima a firma del Dott. Felice Regano, datata 12 maggio 2025, ha chiarito che le rimanenze consistono in biancheria acquistata fra il 2022 ed il 2023, utilizzata per il noleggino e non destinata a successiva rivendita, tanto che al termine del naturale utilizzo, solitamente non superiore a tre anni, essa è destinata al macero; alla luce di tali considerazioni, la perizia stima il valore complessivo attribuibile alle rimanenze in €43.753,01. Tanto premesso, occorre sottolineare come non solo i capi di biancheria, data la loro vetustà, hanno raggiunto o sono comunque prossimi alla conclusione del loro ciclo di vita – di talché, il loro valore di realizzo è pressoché nullo – ma a ben vedere sono stati stimati in ogni caso in misura inferiore rispetto a quella indicata dall'impresa ricorrente, che aveva ad essi attribuiti valore di €50.000,00. Va considerato che, alla luce di quanto sino ad ora detto ed in assenza di soggetti interessati all'acquisto, difficilmente il valore di realizzo si attesterebbe in prossimità al valore indicato nel ricorso o comunque al valore stimato dal Dott. Regano, dovendosi piuttosto ritenere che, qualora si riuscisse a vendere tali rimanenze, in ogni caso il prezzo di vendita, per effetto dei fisiologici meccanismi di mercato e delle riduzioni del prezzo dovute ai tentativi di vendita andati deserti, si ridurrebbe ulteriormente, rendendo del tutto improbabile la soddisfazione dei creditori nella misura indicata dall'impresa ricorrente.

Dall'altro lato, anche riguardo alla posizione di FTA Group s.r.l.s., che si è impegnata a mettere a disposizione la somma di €50.000,00 da versare in 36 rate mensili, vanno condivise le argomentazioni indicate dall'Ausiliario, dal momento che tale società è stata costituita solo nel dicembre 2023 e, al 30 aprile 2025, non risulta aver conseguito alcun ricavo, presentando un patrimonio netto di soli €163,39. Tali circostanze rendono quantomeno dubbio il rispetto dell'impegno assunto da parte di FTA Group, non potendosi altrimenti argomentare in virtù del deposito di un assegno circolare portante la somma di €13.500,00, atteso che il versamento della

restante somma, pari ad €36.500,00, dovrebbe avvenire in un arco temporale piuttosto dilatato e, come tale, aleatorio, specie per un'impresa di nuova costituzione che, sino al 30 aprile 2025, non ha mai prodotto ricavi.

Il piano non rispetta neanche l'ulteriore presupposto per la sua omologazione, indicato dall'art. 25 *sexies* c.c.i.i. nella necessità che il piano assicuri “*un'utilità a ciascun creditore*”. Sotto un primo profilo, il piano proposto non cita la porzione di debito verso B.c.c. del Metauro e non garantita da M.c.c., stimata in €7.100,00, che andrebbe ad incrementare l'importo dei debiti chirografari, riducendone la percentuale di soddisfacimento da 2,60% al 2,53%. Ma per quel che maggiormente interessa, l'Ausiliario ha chiarito che, a fronte dell'aggiornamento dei dati contabili e delle rettifiche debitorie aggiornate, quand'anche l'attivo liquidabile fosse quello indicato nel ricorso (pari ad €104.500,00), non vi sarebbe alcuna soddisfazione dei creditori chirografari, a cui non sarebbe assicurata alcuna utilità (neanche di natura diversa da quella strettamente economica), in violazione della norma sopra riportata.

Pertanto, nonostante possa condividersi quanto dedotto dall'esperto e dall'ausiliario circa la convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria, la proposta di concordato non può essere omologata per l'assorbente considerazione per cui il piano di concordato non può ritenersi fattibile ed in ogni caso non garantisce utilità a tutti i creditori.

#### **P. Q. M.**

Rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato avanzata da Italian Laundry di Angelini Gianluca;  
revoca le misure protettive confermate con decreti del 29 maggio 2025 e del 25 agosto 2025.

Urbino, 27 ottobre 2025

Il Giudice estensore  
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente  
Dott. Egidio de Leone